Registro.it
L'anagrafe dei domini .it

Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'SLD gov.it

Regolamento
Versione 1.0
7 luglio 2022

gov.it
Consiglio Nazionale delle Ricerche
IIT Istituto di Informatica e Telematica
AGID Agenzia per l'Italia Digitale

SOMMARIO

1 Introduzione 1
1.1 Premessa 1
1.2 Principi di base 1
1.2.1 Nomi a dominio Internet 1
1.2.2 Nomi a dominio dell'SLD gov.it 1
1.2.3 La registrazione di un nome a dominio gov.it 1
1.2.4 Chi può registrare un nome a dominio gov.it 1
1.2.5 Responsabilità 2
1.2.6 Legge applicabile e giurisdizione 2
2 Soggetti: compiti e funzioni 2
2.1 Registro 2
2.2 Registrar 2
2.3 Registrante 2
2.4 Comitato di Gestione delle Regole dell'SLD gov.it 3
3 Organizzazione e struttura dei nomi assegnabili nell'SLD gov.it 4
3.1 Nomi assegnabili 4
3.2 Struttura dell'albero dei nomi 4
3.3 Nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche categorie 4
4 Registrazione e mantenimento dei nomi a dominio gov.it 6
4.1 Principali operazioni 6
4.2 Stati 10
5 Opposizione e accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nell'SLD gov.it 11
5.1 Introduzione dell'opposizione 11
5.1.1 Opposizione risolta 11
5.1.2 Assegnazione ad altro soggetto a seguito di opposizione 11
5.2 Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nell'SLD gov.it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar 11
5.2.1 Elementi essenziali della richiesta di accesso 12
5.2.2 Soggetti legittimati 12
5.2.3 Valutazione delle richieste 12
5.2.4 Notifica ai controinteressati 12
5.2.5 Limitazioni all'accesso 13
5.2.6 Esclusione del diritto di accesso 13
5.2.7 Tutela della riservatezza 13
5.2.8 Obblighi del richiedente 13
5.2.9 Disponibilità e richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni per nomi a dominio mantenuti da un Registrar 13
6 Verifiche, sospensione e revoca 15
6.1 Verifiche e eventuali azioni conseguenti 15
6.1.1 Verifiche relative al Registrante e eventuali azioni conseguenti 15
6.1.2 Verifiche relative all'operato del Registrar e eventuali azioni conseguenti 15

6.2 Sospensione 16
6.2.1 Su richiesta dell'Autorità competente 16
6.2.2 Su richiesta dell'assegnatario 16
6.3 Revoca 16
6.3.1 Su richiesta dell'Autorità competente 16
6.3.2 D'ufficio 16
6.3.2.1 Per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancata presentazione dei documenti richiesti al Registrante 16
Appendice A - Glossario 18

1 Introduzione

1.1 Premessa

Il presente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'SLD gov.it (nel seguito per brevità "Regolamento") contiene le norme per l'assegnazione dei nomi a dominio all'interno dell'SLD gov.it, con riferimento agli standard Internet Protocol Suite (IPS).
Il Regolamento definisce le regole di registrazione dei nomi a dominio nell'SLD gov.it. La manualistica tecnica dell'SLD gov.it è contenuta nelle "Linee Guida per la gestione delle operazioni sui nomi a dominio nell'SLD gov.it", di seguito "Linee Guida tecniche".

1.2 Principi di base

1.2.1 Nomi a dominio Internet

Nella sua funzione tecnica, un nome a dominio è un codice mnemonico che facilita l'accesso a risorse della rete Internet, di per sé caratterizzate da un indirizzo numerico.

1.2.2 Nomi a dominio dell'SLD gov.it

Un nome a dominio si definisce registrato nell'SLD gov.it quando è assegnato ad un Registrante, è presente nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA) e termina con il suffisso ".gov.it".

1.2.3 La registrazione di un nome a dominio gov.it

- Per la natura stessa del servizio di risoluzione dei nomi (DNS) in Internet, è possibile utilizzare un nome a dominio soltanto se è stato regolarmente registrato all'interno della gerarchia internazionale dei nomi a dominio;
- un nome a dominio viene assegnato secondo l'ordine cronologico delle richieste e secondo quanto definito nell'articolo 4;
- un nome a dominio non è prenotabile;
- il Registro .it (di seguito Registro) garantisce l'infrastruttura tecnica ed amministrativa per il servizio di risoluzione dei nomi a dominio nell'SLD gov.it secondo le norme tecniche vigenti;
- un nome a dominio è assegnato ad un Registrante soltanto dopo che questi abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it, nei termini riportati nel presente Regolamento e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico.

1.2.4 Chi può registrare un nome a dominio gov.it

La registrazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it è consentita alle Pubbliche Amministrazioni centrali dello Stato e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza, indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Tale elenco (Elenco S13) è gestito dall'ISTAT e pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale.

La richiesta di assegnazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it può essere effettuata solo da quelle Pubbliche Amministrazioni presenti nel suddetto elenco e registrate nell'Indice delle

Pubbliche Amministrazioni (IPA) gestito da AgID.

La richiesta di assegnazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it, in base alla Determinazione n. 130/2022 di AgID, è inoltre consentita alle seguenti Pubbliche Amministrazioni (a patto che siano registrate in IPA):

- ACI
- Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
- Arma dei Carabinieri
- Avvocatura Generale dello Stato
- Commissari Straordinari nominati con provvedimento della PCM
- Enti Previdenziali
- Guardia di Finanza
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

1.2.5 Responsabilità

Il Registrante è responsabile della registrazione e dell'assegnazione del nome a dominio, nonché delle proprie dichiarazioni e informazioni fornite al Registro.

Il Registro non è responsabile di errori tecnici che compromettano i dati mantenuti nel DBNA, se non per colpa grave.

1.2.6 Legge applicabile e giurisdizione

In ogni caso le controversie nei confronti del Registro sono soggette alla legge e alla giurisdizione dello Stato italiano.

2 Soggetti: compiti e funzioni

2.1 Registro

Il Registro, in qualità di organismo responsabile dell'assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'ambito dell'SLD gov.it, provvede a svolgere le funzioni e i compiti necessari all'assolvimento di tale ruolo, nonché tutte le operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominio nell'ambito dell'SLD gov.it, attraverso un'adeguata infrastruttura tecnica ed amministrativa.
Il Registro rende attivo un nome a dominio inserendo l'opportuna "delega DNS" all'interno della "zona dell'SLD gov.it", successivamente alla verifica della funzionalità operativa dei nameserver autoritativi del nome a dominio stesso.

2.2 Registrar

Il servizio di registrazione e mantenimento di un nome a dominio nell'SLD gov.it è erogato dal Registro tramite i Registrar accreditati, organizzazioni che dispongono di un'adeguata infrastruttura tecnica ed hanno un contratto in vigore con il Registro.
Il Registrar è sempre intermediario nei confronti del Registro per tutte le operazioni di registrazione dei nomi a dominio, nonché per il corretto mantenimento delle informazioni presenti nel DBNA.

2.3 Registrante

Per Registrante s'intende chi richiede o ha ottenuto la registrazione di un nome a dominio

nell'SLD gov.it.
Il Registrante richiede la registrazione al Registro di un nuovo nome a dominio gov.it attraverso un Registrar accreditato. Tramite i Registrar sono svolte anche eventuali successive operazioni inerenti al nome a dominio stesso.
Il Registrante è l'unico soggetto responsabile della richiesta di registrazione e dell'uso del nome a dominio. Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che lo stesso abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it, nei termini riportati nel presente Regolamento e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico.
Il Registrante ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Registrar, referenziato nella registrazione del nome a dominio, qualsiasi variazione dei suoi dati rilasciati in fase di registrazione, ovvero nell'ultima operazione compiuta sul nome a dominio che ha determinato l'aggiornamento dei dati nel DBNA.

2.4 Comitato di Gestione delle Regole dell'SLD gov.it

Il Comitato di Gestione delle Regole dell'SLD gov.it è un organo misto AgID, IIT-CNR, deputato a definire le regole e procedure dell'SLD gov.it, al fine del miglior funzionamento del servizio inerente alla registrazione dei nomi a dominio, alla luce dei principi di equità, trasparenza, pari accessibilità al servizio, diritti dei terzi e dei consumatori.

3 Organizzazione e struttura dei nomi assegnabili nell'SLD gov.it

3.1 Nomi assegnabili

Un nome a dominio nell'SLD gov.it deve rispondere alle seguenti specifiche:

- lunghezza minima 3 caratteri per i nomi a dominio direttamente sotto l'SLD gov.it e massima di 63 caratteri per ciascuna parte di un nome a dominio per una lunghezza massima complessiva di 255 caratteri;
- caratteri ammessi:
  - ASCII: cifre (0-9), lettere (a-z) e trattino (-);
  - NON ASCII: tutti i caratteri appartenenti ai charset indicati nelle Linee Guida tecniche "Gestione delle operazioni sui nomi a dominio nel ccTLD.it";
- ciascuna componente di un nome a dominio non può iniziare o terminare con il trattino (-);
- ciascuna componente di un nome a dominio non deve contenere nei primi quattro caratteri la stringa "xn--", riservata alla codifica IDN di un nome a dominio.

3.2 Struttura dell'albero dei nomi

L'SLD gov.it ha nella propria struttura ad albero:

- nomi a dominio assegnabili;
- nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche categorie.

3.3 Nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche categorie

Nell'SLD gov.it, oltre ai nomi a dominio riservati nel .it, di cui all'articolo 3.4.2 "Nomi a dominio corrispondenti all'Italia" e all'Appendice D del "Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it", si ritengono riservati e eventualmente assegnabili soltanto agli organi istituzionali italiani i seguenti nomi a dominio:

amministrazione.gov.it
amministrazioni.gov.it
cooperazione.gov.it
dipartimento.gov.it
dipartimenti.gov.it
dominio.gov.it
ente.gov.it
enti.gov.it
gestore.gov.it
ministero.gov.it
ministeri.gov.it
pec.gov.it
postaelettronicacertificata.gov.it
pubblicaamministrazione.gov.it
pubblicamministrazione.gov.it
pubblicheamministrazioni.gov.it
amministrazionepubblica.gov.it
amministrazionipubbliche.gov.it
registrazione.gov.it

registro.gov.it
servizi.gov.it
sistemapubblicoconnettivita.gov.it
sistemapubblicoconnettività.gov.it
sistemapubblicodiconnettivita.gov.it
sistemapubblicodiconnettività.gov.it
spc.gov.it

4 Registrazione e mantenimento dei nomi a dominio gov.it

Il sistema di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nell'SLD gov.it è basato sul protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol). Tale sistema permette lo svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio in tempo reale.
Le operazioni di registrazione e mantenimento sono inoltrate al Registro dal Registrar, il quale interfacciandosi con il sistema di registrazione sopra citato, esegue tali operazioni per conto del Registrante o per conto proprio.
Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che lo stesso abbia indicato i propri dati identificativi, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nell'SLD gov.it nei termini riportati nel presente Regolamento e relative "Linee Guida tecniche".
La procedura di registrazione dovrà svolgersi in modo da consentire al Registrar di documentare al Registro i fatti inerenti alla registrazione stessa secondo le indicazioni stabilite nel presente Regolamento e relative "Linee Guida tecniche".
L'assegnazione dei nomi a dominio nell'SLD gov.it si basa sul principio "first come first served": la data e l'orario di registrazione di un nome a dominio coincidono con la data e l'orario di inserimento nel DBNA di una richiesta sintatticamente e semanticamente corretta.
I nomi a dominio sono registrati per il periodo di un anno dalla data di registrazione, ovvero fino alla data indicata nel DBNA nel campo "expire" e sono rinnovati automaticamente ad ogni successiva scadenza in presenza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento. I nomi a dominio non sono rinnovati automaticamente qualora sia intervenuta un'operazione di cancellazione o di revoca del nome a dominio entro la data indicata nel DBNA nel campo "expire" o del relativo "autoRenewPeriod". Il Registrar dovrà mantenere le deleghe dns attive anche per i nomi a dominio nello stato di "autoRenewPeriod". La cancellazione di un nome a dominio potrà avvenire, a cura del Registrar, durante il periodo di validità del nome a dominio o durante il periodo di "autoRenewPeriod", previa esplicita richiesta da parte del Registrante. Qualora sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il Registrar era obbligato al mantenimento, il Registrar potrà procedere alla cancellazione del nome a dominio durante il periodo di "autoRenewPeriod", anche senza l'esplicita richiesta da parte del Registrante.

4.1 Principali operazioni

Le operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nell'SLD gov.it sono di norma inoltrate al Registro dal Registrar per conto del Registrante. Nei casi previsti dal presente Regolamento, alcune operazioni possono essere eseguite direttamente dal Registro su richiesta del Registrante o di una terza parte. Nei casi in cui un'operazione su un nome a dominio sia eseguita direttamente dal Registro, lo stesso provvederà a informare via e-mail il relativo Registrar.
Tutte le operazioni di registrazione e mantenimento sono dettagliatamente descritte nelle "Linee Guida tecniche".

Tabella con le principali operazioni a cura del Registrar

Operazioni	Descrizione	Soggetti coinvolti operativamente
Registrazione	Operazione attraverso la quale il Registrar esegue il relativo comando tecnico di creazione del nome a dominio per conto di un suo cliente o	Registrar

	per conto proprio. È obbligo del Registrar comunicare al Registrante l'avvenuta registrazione del nome a dominio e il codice "Authinfo" ad esso associato. Nel caso di modifica del codice "Authinfo", è obbligo del Registrar comunicare al Registrante il nuovo codice "Authinfo" associato al nome a dominio.	
Modifica del Registrar	Operazione che permette ad un Registrante di variare il Registrar di un nome a dominio a lui assegnato. Il Registrante comunica al nuovo Registrar il codice "Authinfo" associato al nome a dominio e il Registrar esegue la richiesta di modifica. È obbligo del Registrar comunicare al Registrante la conclusione dell'operazione e il nuovo codice "Authinfo" associato al nome a dominio. Può essere contestuale ad un'operazione di "Modifica del Registrante".	Registrar
Modifica del Registrante	Operazione che consente ad un Registrar di variare il Registrante di un nome a dominio, previa comunicazione del nuovo Registrante, al quale il vecchio Registrante ha comunicato il codice "Authinfo". È obbligo del Registrar comunicare al nuovo Registrante la conclusione dell'operazione e il nuovo codice "Authinfo" associato al nome a dominio. Può essere contestuale ad un'operazione di "Modifica del Registrar".	Registrar
Cancellazione	Operazione che consente al Registrar di cancellare un nome a dominio, previa esplicita richiesta da parte del Registrante del nome a dominio stesso o di un'autorità preposta, ovvero quando, decorsi i termini di scadenza del mantenimento del nome a dominio sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il Registrar era obbligato al	Registrar

	mantenimento.	
Modifica semplice	Operazione che consente ad un Registrar di modificare i nameserver autoritativi e il codice "Authinfo" di un nome a dominio, i suoi contatti amministrativi e tecnici e le informazioni ad essi associati. Nel caso di modifica del codice "Authinfo", è obbligo del Registrar comunicare al Registrante il nuovo codice "Authinfo" associato al nome a dominio. Un Registrar può procedere con la modifica dell'"Authinfo" soltanto in presenza di richiesta esplicita da parte del Registrante o di valida motivazione.	Registrar
clientHold	Operazione con la quale il Registrar blocca un nome a dominio inibendo qualsiasi operazione sullo stesso. Il nome a dominio, posto nello stato di clientHold non sarà più raggiungibile sulla rete Internet. Il Registrar può porre il nome a dominio nello stato di clientHold nei casi in cui: • abbia ricevuto per tale nome a dominio, da parte dell'autorità preposta e nelle forme di legge, notifica di contestazione, giudiziale all'uso e/o all'assegnazione o provvedimento giudiziario; • ovvero abbia comunicazione di indagini in corso da parte delle autorità preposte. Il Registro provvede a rimuovere le deleghe DNS.	Registrar, Autorità
clientLock	Operazione con la quale il Registrar blocca un nome a dominio, nel caso in cui: • abbia ricevuto per tale nome a dominio, da parte dell'autorità preposta e nelle forme di legge, notifica di contestazione, giudiziale all'uso e/o all'assegnazione o provvedimento giudiziario; • abbia comunicazione di	Registrar, Autorità

	indagini in corso da parte delle autorità preposte.	
Recupero da redemptionPeriod	Operazione con la quale il Registrar, su richiesta del Registrante, provvede a recuperare un nome a dominio precedentemente cancellato e a seguito della quale il nome a dominio era stato posto nello stato di "pendingDelete/redemptionPeriod".	Registrar

Altre operazioni a cura del Registro

Operazioni	Descrizione
Trasferimento Bulk	Operazione che permette di variare, con un'unica richiesta, il Registrar di un insieme di nomi a dominio.
Cancellazione	Operazione che consente al Registrante, su indicazione di un'autorità preposta, di richiedere al Registro l'immediata cancellazione del nome a dominio senza che questo passi dallo stato di pendingDelete/redemptionPeriod.
Revoca	Operazione che consente al Registro di revocare un nome a dominio, anche su indicazione di un'autorità preposta.
Opposizione	Operazione che permette al Registro, su indicazione di un'autorità preposta, di porre un nome a dominio nello stato di "challenged".
To-be-reassigned	Operazione che permette al Registro di porre un nome a dominio nello stato di "inactive/toBeReassigned" a conclusione di una procedura di opposizione e/o di riassegnazione che preveda l'assegnazione dello stesso al soggetto che aveva promosso l'opposizione. In tal caso, il soggetto opponente può iniziare una procedura di nuova registrazione del nome a dominio inoltrando al Registro l'apposito modello di richiesta.
serverHold	Operazione che permette al Registro di impedire qualsiasi operazione di mantenimento e modifica su un nome a dominio, lasciando inalterati i dati presenti nel DBNA e rimuovendo le deleghe DNS. Tale operazione viene eseguita dal Registro a seguito del ricevimento di un provvedimento inviato dalle autorità preposte e notificato nelle forme di legge o su richiesta del Registrante al quale sia contestato giudizialmente l'uso.
serverLock	Operazione che permette al Registro di impedire qualsiasi operazione di mantenimento e modifica su un nome a dominio, lasciando inalterati i dati presenti nel DBNA. Tale operazione può essere avviata anche a seguito della richiesta, da parte di un terzo, di una verifica dei requisiti

	soggettivi.
noRegistrar	Operazione con la quale il Registro pone un nome a dominio nello stato di "noRegistrar" nel caso in cui il Registrar non abbia più un contratto attivo con il Registro.

4.2 Stati

Uno stato caratterizza la condizione operativa attuale di un oggetto e le sue possibili transizioni future.
Nel sistema di registrazione dell'SLD gov.it è presente una suddivisione fra gli stati effettivi di un nome a dominio e i vincoli aggiuntivi applicabili agli stati stessi che possono condizionare l'accettazione e l'elaborazione dei comandi. Nel sistema di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nell'SLD gov.it è sottolineato e utilizzato il concetto di "multistato" di un nome a dominio. Ciò significa che, in ogni istante del ciclo di vita di un nome a dominio, ad esso può essere associato non un unico stato ma una combinazione di stati che ne determinano sia la sua situazione corrente che i vincoli imposti dal Registrar o dal Registro. Tali vincoli disciplinano le operazioni cui il dominio stesso può essere sottoposto.
Le stesse considerazioni valgono anche per gli oggetti di tipo "contatto" e pertanto nell'SLD gov.it anche i contatti sono sottoposti a transizioni di stato, seppure molto più semplici rispetto a quelle previste sui nomi a dominio.
Ulteriori dettagli e la descrizione degli stati associati ai nomi a dominio e ai contatti sono riportati nelle Linee Guida tecniche "Gestione delle operazioni sui nomi a dominio nel ccTLD.it".

5 Opposizione e accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nell'SLD gov.it

5.1 Introduzione dell'opposizione

Il Registro, ove venga a conoscenza da un'autorità preposta, dell'esistenza di un procedimento giudiziario relativo ad un nome a dominio, può d'ufficio aggiungere al nome a dominio stesso lo stato di "challenged". Il nome a dominio oggetto di opposizione non può essere sottoposto ad un'operazione di modifica del Registrante.

5.1.1 Opposizione risolta

Il Registro considera un'opposizione come risolta nel momento in cui:

1. riceva, nelle forme di legge, notifica di provvedimento dell'Autorità giudiziaria relativo al nome a dominio in questione; oppure
2. il Registrar provveda, su richiesta del Registrante, alla cancellazione del nome a dominio oggetto dell'opposizione o il Registro riceva dal Registrante una richiesta di cancellazione del nome a dominio oggetto dell'opposizione; oppure
3. una delle due parti offra prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure
4. proceda alla revoca d'ufficio del nome a dominio.

5.1.2 Assegnazione ad altro soggetto a seguito di opposizione

Nei casi previsti ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 4.1.1, la rimozione del nome a dominio comporta l'automatica assegnazione alla parte che ha iniziato l'opposizione.
Il Registro, al verificarsi delle ipotesi suddette, pone il nome a dominio nello stato di "inactive/toBeReassigned" e non lo rende disponibile per libera assegnazione, se non decorsi i tempi riportati al penultimo comma del presente articolo.
Posto il nome a dominio in "inactive/toBeReassigned" il Registro, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla risoluzione dell'opposizione, invita la parte che ha iniziato l'opposizione ad attivare la procedura di registrazione.
La procedura deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Trascorso il termine di cui sopra senza che l'opponente abbia portato a termine la registrazione, il nome a dominio può essere registrato da chiunque ne faccia richiesta.

5.2 Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nell'SLD gov.it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar

Al fine di ottenere la documentazione relativa alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nell'SLD gov.it, nonché i dati riferiti all'assegnatario di un nome a dominio, chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e correlato alle informazioni di cui si chiede l'accesso deve inoltrare specifica richiesta al Registro nei modi e termini sotto riportati.
Il Registro non è tenuto a elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di

accesso e, in ogni caso, la richiesta di accesso non potrà essere esperita per i documenti che non siano divulgabili a fronte di disposizione di legge o regolamentare.

5.2.1 Elementi essenziali della richiesta di accesso

La richiesta di accesso deve contenere:

- il nome a dominio;
- i riferimenti del soggetto richiedente;
- l'oggetto della richiesta;
- l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Alla richiesta di accesso, debitamente sottoscritta, deve essere allegata una copia del documento identificativo dell'interessato.

5.2.2 Soggetti legittimati

La richiesta di accesso deve essere avanzata dal soggetto che vi ha interesse; l'istanza può altresì essere presentata da persona da questi delegata. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta dal delegato e dal delegante, oppure il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la procura conferita per la gestione della procedura di accesso.
Resta inteso che nelle ipotesi sopra evidenziate all'istanza di accesso deve essere allegato il documento d'identità del soggetto interessato alla procedura di accesso.
Qualora la richiesta sia inoltrata da un legale nelle more di un procedimento giudiziario di cui il Registro è a conoscenza, l'istanza può essere redatta e inoltrata direttamente dal legale stesso; diversamente l'istanza presentata dal legale deve avere i requisiti di cui al precedente comma.

5.2.3 Valutazione delle richieste

Le richieste sono valutate dal Registro che entro 10 (dieci) giorni, dal loro ricevimento, determinata la correttezza formale della stessa, darà avvio all'istruttoria mediante raccomandata A.R. anticipata all'indirizzo di posta elettronica o all'eventuale numero di fax riportati nell'istanza.
Nel caso di richieste irregolari o incomplete il Registro darà comunicazione all'istante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda di accesso, mediante PEC o raccomandata A.R., in quest'ultimo caso anticipata all'indirizzo di posta elettronica o all'eventuale numero di fax riportati nella richiesta stessa.
La regolarizzazione della richiesta di accesso dovrà pervenire al Registro nei termini riportati nella comunicazione stessa.
In tal caso, il termine di 10 (dieci) giorni rimane sospeso per il periodo compreso tra la comunicazione e la regolarizzazione della richiesta di accesso.

5.2.4 Notifica ai controinteressati

Il Registro è tenuto a notificare l'avvio del procedimento di accesso ai soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dalla richiesta di accesso stessa, potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza.
La notifica viene inviata a mezzo PEC o raccomandata A.R. all'indirizzo risultante dagli atti del Registro. Alla comunicazione in questione viene allegata l'istanza di accesso.
I controinteressati possono presentare al Registro motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica.

5.2.5 Limitazioni all'accesso

Il Registro può limitare l'accesso a un documento oscurandone alcuni contenuti qualora ciò si renda necessario per salvaguardare il diritto alla riservatezza di terzi, sempre che, valutati i contenuti della domanda di accesso, le informazioni non siano rilevanti per il richiedente.

5.2.6 Esclusione del diritto di accesso

Il Registro, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, può escludere l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:

- atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'articolo 24, comma 1 della legge 241/90;
- atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti individuati dall'articolo 24, comma 6, lettera a), b), e) della legge 241/90;
- documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando la loro conoscenza possa arrecare grave insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite ovvero i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge.

5.2.7 Tutela della riservatezza

Il Registro garantisce comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati personali, sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito attraverso l'esercizio del diritto di accesso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazionie dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione.

5.2.8 Obblighi del richiedente

Con la sottoscrizione dell'istanza, il richiedente si impegna a non far uso dei documenti ottenuti noché dei dati personali in essi contenuti, se non per scopi strettamente indicati nell'istanza stessa, né a diffondere i predetti dati e contenuti. Il richiedente si assume altresì ogni responsabilità relativa al non corretto utilizzo dei dati personali comunicatigli. In tutti i casi esso si obbliga a tenere il Registro manlevato e indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla richiesta stessa ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.
Attraverso l'istanza il richiedente fornisce inoltre il consenso alla trasmissione dei dati personali in essa contenuti, nonché delle ragioni della richiesta ai controinteressati.

5.2.9 Disponibilità e richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni per nomi a dominio mantenuti da un Registrar

Ove il Registrar riceva una richiesta di accesso alla documentazione inerente i nomi a dominio da esso mantenuti è tenuto ad anticipare tale richiesta al Registro entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, dal momento in cui ha ricevuto la predetta richiesta di accesso.
In tal caso il Registrar è tenuto a trasmettere al Registro, nel suddetto termine, il documento scritto di registrazione del nome a dominio redatto ai sensi di quanto contenuto nel

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'SLD gov.it.

6 Verifiche, sospensione e revoca

In questa sezione sono descritte le operazioni di verifica, sospensione e revoca sui nomi a dominio attivi nel DBNA e le modalità attraverso le quali il Registro le attua.

6.1 Verifiche e eventuali azioni conseguenti

Il Registro può procedere alla verifica, attraverso evidenza documentale, di quanto dichiarato dal Registrante al Registrar durante la registrazione del nome a dominio.

6.1.1 Verifiche relative al Registrante e eventuali azioni conseguenti

Il Registro può procedere alla verifica, attraverso evidenza documentale, di quanto dichiarato dal Registrante, in qualunque momento ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta di una terza parte. In tal caso, il Registro provvederà a verificare che il Registrante di un nome a dominio soddisfi i requisiti soggettivi che hanno determinato, a suo tempo, la registrazione del nome a dominio, richiedendo al Registrante l'invio di idonea documentazione atta a comprovare i dati identificativi del Registrante e quindi l'esistenza stessa dei requisiti soggettivi, sulla base di quanto stabilito nella sezione "Verifiche dei nomi a dominio" delle Linee Guida tecniche "Gestione delle operazioni sui nomi a dominio nel ccTLD.it". Sarà altresì inviata comunicazione in merito all'avvio della procedura anche al Registrar correntemente associato al nome a dominio via posta elettronica.
Quando viene attivata una verifica, il Registro inibisce qualsiasi operazione sul nome a dominio, ponendolo nello stato di "serverTransferProhibited/serverUpdateProhibited/serverDeleteProhibited".
Nel caso in cui quanto dichiarato dal Registrante al momento della registrazione del nome a dominio non sia comprovato dalla documentazione ricevuta dal Registro, questi procederà alla revoca d'ufficio secondo quanto descritto all'articolo 6.3 del presente Regolamento. In caso contrario, il Registro provvederà a ripristinare, per quel nome a dominio, lo stato antecedente all'avvio della verifica.

6.1.2 Verifiche relative all'operato del Registrar e eventuali azioni conseguenti

Il Registro può procedere alla verifica, attraverso evidenza documentale, di quanto dichiarato dal Registrante, in qualunque momento il Registro ne ravvisi la necessità o l'urgenza e in tutte le ipotesi previste dal Regolamento. La verifica viene eseguita sulla base di quanto stabilito nella sezione "Verifiche dei nomi a dominio" delle Linee Guida tecniche "Gestione delle operazioni sui nomi a dominio nel ccTLD.it". Per i nomi a dominio sottoposti a questo tipo di verifica, il Registro richiede al Registrar di inviare, per iscritto, la documentazione prevista nella suddetta sezione.
Quando viene attivata una verifica, il Registro inibisce qualsiasi operazione sul nome a dominio ponendolo nello stato di "serverTransferProhibited/serverUpdateProhibited/serverDeleteProhibited".
Nei casi in cui quanto dichiarato dal Registrar al momento della registrazione del nome a dominio non sia comprovato dalla documentazione ricevuta dal Registro, il Registrar stesso non provveda al suo invio oppure lo invii in maniera incompleta od errata, il Registro procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal "contratto di servizio Registro/Registrar"; il nome a dominio rimarrà nello stato sopra citato sino al completamento dell'istruttoria con il Registrar che ne cura il mantenimento. In caso contrario, il Registro provvederà a ripristinare, per quel nome a dominio, lo stato antecedente alla verifica.

6.2 Sospensione

6.2.1 Su richiesta dell'Autorità competente

Il Registro sospende l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di notifica, nelle forme di legge, di un provvedimento emesso da un'autorità competente con cui venga inibito al Registrante l'uso del nome a dominio. In tal caso il nome a dominio è posto nello stato di "inactive/serverHold" e sono inibite tutte le operazioni ad esso relative.
Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità all'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto.

6.2.2 Su richiesta dell'assegnatario

Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso.
In questa ipotesi, il Registro è tenuto a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.

6.3 Revoca

6.3.1 Su richiesta dell'Autorità competente

La revoca di un nome a dominio può avvenire a seguito di un provvedimento giudiziario, ovvero altro provvedimento emesso da un'autorità competente, in ogni caso notificati al Registro nel rispetto delle forme di legge.
I nomi a dominio revocati passeranno nello stato di "inactive/revoked" e rimarranno in tale stato per 30 (trenta) giorni. Trascorso questo termine, saranno definitivamente cancellati dal DBNA e passeranno, quindi, nello stato di "pendingDelete/pendingDelete" e, successivamente, di "deleted". Nel caso in cui un nome a dominio sia anche oggetto di un'opposizione (e gli fosse quindi associato anche lo stato "challenged"), il nome a dominio passerà successivamente dallo stato "inactive/revoked" allo stato "inactive/toBeReassigned".

6.3.2 D'ufficio

6.3.2.1 Per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancata presentazione dei documenti richiesti al Registrante

La perdita dei requisiti soggettivi si verifica quando il Registrante del nome a dominio non risulta più aver titolo al nome a dominio oppure nel caso in cui il Registro non abbia ricevuto la documentazione richiesta secondo quanto previsto all'art. 6.1.1 del presente Regolamento. In tal caso, il Registro revoca d'ufficio il nome a dominio.
I nomi a dominio revocati passeranno nello stato di "inactive/revoked" e rimarranno in tale stato per 30 (trenta) giorni. Dopodiché saranno definitivamente cancellati dal DBNA e passeranno, quindi, nello stato di "pendingDelete/pendingDelete" e, successivamente, di "deleted". Nel caso in cui un nome a dominio sia anche oggetto di un'opposizione (e gli fosse quindi associato anche lo stato "challenged"), il nome a dominio passerà dallo stato "inactive/revoked" allo stato "inactive/toBeReassigned".

Appendice A - Glossario

La seguente tabella contiene la definizione dei termini utilizzati nel presente documento.

Termine	Abbreviazione	Definizione
ASCII		Sistema di codifica dei caratteri a 7 bit comunemente utilizzato nei calcolatori.
Authinfo		Password di autorizzazione utilizzata dal Registrante per la richiesta di operazioni specifiche.
country code Top Level Domain	*ccTLD*	Etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso assegnato ad una Nazione in base alla codifica ISO-3166 (es Italia = "it") nell'albero dei nomi a dominio Internet.
Database dei Nomi Assegnati	*DBNA*	Database mantenuto presso il Registro .it, dove sono conservati e gestiti tutti i dati relativi ai nomi a dominio assegnati nel ccTLD .it.
Domain Name System	*DNS*	È il sistema utilizzato per la conversione di nomi a dominio in indirizzi IP e viceversa.
Delega DNS		Permette, attraverso l'inserimento di opportuni record nei rispettivi files di zona, l'attivazione del nome a dominio sulla rete Internet.
Extensible Provisioning Protocol	*EPP*	Protocollo client-server sincrono basato su XML; nell'implementazione del Registro .it offre connessioni sicure per la gestione degli oggetti collegati alla registrazione e mantenimento dei nomi a dominio.
generic Top Level Domain	*gTLD*	Etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso di un albero di nomi a dominio Internet, di tipo generico: i "generic" TLDs, o "gTLDs" sono formati da 3 o più caratteri, e possono essere suddivisi in due generi: "sponsored" TLDs (sTLDs) e "unsponsored" TLDs (uTLDs).
Giorni lavorativi		Si intendono i giorni dal lunedì al venerdì esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali.
ICANN		ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è un ente not for profit, avente la responsabilità di assegnare gli indirizzi IP (Internet Protocol), gli identificatori di protocollo, di gestire il sistema dei nomi a dominio di primo livello (Top-Level Domain) generico (gTLD) e del codice internazionale (ccTLD), nonché i sistemi di root server. ICANN ha la funzione di salvaguardare la stabilità operativa di Internet, di promuovere la competizione, di ampliare la rappresentanza delle comunità globali di Internet e di sviluppare una politica appropriata al suo intento, tramite processi partecipati e consensuali (http://www.icann.org).
Internationalised Domain Name	*IDN*	Nome a dominio che contiene caratteri non-ASCII come per esempio le lettere accentate. È possibile registrare nomi a dominio .it che includono i caratteri non-ASCII indicati nel presente Regolamento.
Indirizzo IP		L'indirizzo IP (Internet Protocol) è una sequenza numerica che individua in modo univoco una macchina collegata alla rete Internet, in modo stabile o saltuario.
Internet		Rete di calcolatori estesa a livello mondiale che interconnette migliaia di reti nazionali ed internazionali che utilizzano il protocollo TCP/IP consentendo lo scambio di informazioni.
Internet Protocol Suite	*IPS*	La suite di protocolli Internet (Internet Protocol Suite) è l'insieme di protocolli di rete su cui funziona Internet.

Nameserver autoritativi		Un nameserver che è in possesso dei dati per una determinata zona dell'albero dei nomi.
Nome a dominio		Associazione tra un indirizzo IP pubblico ed una stringa di caratteri per garantire la coerenza delle associazioni fra indirizzi IP e nomi a dominio. La conversione da nome a dominio a indirizzo IP e viceversa è garantita dal sistema Domain Name System (DNS). Un nome a dominio è composto da più parti.
Registrante / Registrant		La persona o l'organizzazione che chiede la registrazione di un nome a dominio o che ne ha già ottenuta l'assegnazione.
Registrar		Organizzazioni che eseguono le registrazioni di nomi a dominio per proprio conto o per conto dei Registranti. Per diventare Registrar un'organizzazione deve superare una procedura di accreditamento predisposta dal Registro.
Registro / Registry		Organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e dei nameserver primari per un TLD. É delegato a tale compito direttamente da ICANN. La denominazione Registro.it è da considerarsi equivalente a Registro del ccTLD .it.
Second Level Domain	*SLD*	Etichetta che identifica in maniera univoca il secondo livello nell'albero dei nomi a dominio Internet sotto uno dei TLD.
sponsored Top Level Domain	*sTLD*	Sono gTLDs gestiti da uno sponsor che rappresenta la comunità e che dimostra di avere con essa affinità. L'organizzazione alla quale vengono delegate delle responsabilità specifiche in ordine alla gestione di un Registro di un sTLD, ad esempio nell'ambito della formulazione delle policy che riguardano l'operatività del TLD, è chiamata appunto "sponsor". Un sTLD ha un Charter approvato da ICANN che fornisce una definizione dello scopo dello stesso, e del modo in cui il TLD deve essere gestito.
Stato		Condizione operativa che caratterizza la situazione attuale di un oggetto e le sue possibili transizioni future.
Top Level Domain	*TLD*	Etichetta che identifica in maniera univoca il suffisso di un albero di nomi a dominio Internet, immediatamente sotto la root, per questo definiti anche "First Level Domain".
unsponsored Top Level Domain	*uTLD*	Sono così identificati quei gTLDs non sponsorizzati (uTLDs), che, come ad esempio .com o .info, operano direttamente secondo le politiche stabilite dalla comunità Internet globale e più in particolare tramite le procedure di ICANN.
Zona dell'SLD gov.it		Il file del DNS master dell'SLD gov.it nel quale sono inserite tutte le deleghe attive nell'SLD gov.it.